DECRETO SEMPLIFICAZIONI: OBBLIGO DOMICILIO DIGITALE - PEC

L'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), di mantenerlo attivo, di iscriverlo nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (per le imprese/ditte individuali) o di comunicarlo al proprio Ordine/Collegio/Albo di appartenenza (per i professionisti) è stato introdotto nel corso degli anni in più tranche, senza mai, tuttavia, essere di fatto sottoposto a verifiche e controlli o applicazione di sanzioni nei confronti degli inadempienti.

Il Decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, in vigore dal 15.09.2020) interviene a disciplinare l'obbligo in questione, prevedendo quanto segue:

- obbligo generalizzato dal 01.10.2020 **per tutte le imprese e i professionisti iscritti in Ordini/Collegi/Albi professionali** di dotarsi di un ***"domicilio digitale"***, ovvero un **domicilio online**, legato a un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** e di comunicarlo al Registro delle Imprese (CCIAA) territorialmente competente, per le imprese / ditte individuali, o al proprio Ordine/Collegio/Albo professionale di appartenenza, per i professionisti. Allo stesso obbligo sono soggetti i revisori legali e le società di revisione iscritti nell'apposito registro;

- di fissare **entro lo stesso termine del 01.10.2020 la scadenza ultima** entro la quale tutte le tipologie di imprese già esistenti e i professionisti iscritti agli Ordini/Albi dovranno verificare:
 - se il proprio indirizzo PEC è attivo e, nel caso, acquisire eventualmente un nuovo indirizzo PEC;
 - se risulta iscritto nel Registro delle Imprese (per imprese / ditte individuali);
 - se è stato comunicato al proprio Ordine/Collegio/Albo professionale di appartenenza (per i professionisti);

- per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, la **diffida** ad adempiere entro 30 giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese e successivamente, in caso di negligenza, l'applicazione di una **sanzione amministrativa fino all'importo di € 2.064,00** e **l'assegnazione d'ufficio** da parte dello stesso Conservatore di un **nuovo e diverso domicilio digitale**, previa cancellazione del vecchio;

- per i professionisti inadempienti, la **diffida ad adempiere entro 30 giorni**, da parte dello stesso Ordine/Collegio/Albo professionale di appartenenza, **pena la sospensione** dal relativo albo o elenco **fino alla comunicazione del domicilio**.

Esortiamo i soggetti obbligati, in difetto rispetto alle disposizioni suddette, a provvedere il prima possibile e comunque entro e non oltre il 30.09.2020.

Vi suggeriamo inoltre **di verificare sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico - INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini** la presenza del Vostro indirizzo PEC (la schermata è divisa tra professioni e imprese: è necessario quindi cliccare sulla propria tipologia per poter effettuare la verifica).

Da ultimo, rinnoviamo ancora una volta l'invito, oltre che a mantenere attiva la Vostra PEC, a consultarla periodicamente, avendo anche una validità ai fini legali.

Cordiali saluti.

Roma, 21 settembre 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA